



Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO CLASSICO G. SIOTTO PINTOR

Viale Trento 103, Cagliari

codice fiscale 80003420926- codice univoco ufficio: UFFYT1 Sito Web: <https://liceosiotto.edu.it/>

- TEL.0702765901/2/3- e-mail: capc050004@istruzione.it - pec: capc050004@pec.istruzione.it

Regolamento disciplinare

In applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti

DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 e DPR 8 agosto 2025, n. 134



A.S. 2025/2026

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, improntata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente/studentessa, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (DPR n. 249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007 e successivo DPR n. 134/2025) e li adatta alla realtà propria della nostra scuola. Il modello di disciplina disegnato si ispira alle finalità educative della scuola; pertanto, il suo obiettivo non è esclusivamente quello di contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma tende a un attento recupero e al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e alla riaffermazione del dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

La sanzione disciplinare non è quindi fine a se stessa, ma è un mezzo per raggiungere l'obiettivo educativo. L'intervento disciplinare è autonomo e non influisce in alcun modo sulla valutazione del profitto dell'alunno, fermo restando che la responsabilità disciplinare è personale. I contenuti del presente Regolamento sono inoltre definiti coerentemente con quanto stabilito dal PTOF di Istituto, dal vigente Patto educativo di corresponsabilità, dal Regolamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento di disciplina fa riferimento ai seguenti testi legislativi:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, modificato negli articoli 4 e 5 da successivo DPR 21 novembre 2007, n.235.
- Circolare MIUR 4 luglio 2008.
- Direttiva MIUR n.30 del 15 marzo 2007 (uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici).
- Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole)
- DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti).
- L. 241/1990 e successive modifiche e D.P.R. 184/2006 “Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi”.
- L. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del Cyberbullismo”.
- L. 150 del 1° ottobre 2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.
- Circolare Ministeriale del 16 giugno 2025 contenente disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.
- D.P.R. del 8 agosto 2025 n. 134, in vigore dal 10.10.2025, dal titolo “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.”
- D.P.R. del 8 agosto 2025 n. 135, in vigore dal 10.10.2025, dal titolo Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione”.

ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Con riferimento al DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dal DPR n. 235/2007 e dal successivo DPR n. 134/2025, si ribadiscono le posizioni giuridiche attive e passive degli studenti declinate in diritti e doveri, di cui all'articolo 2 e 3 del citato Decreto e parte fondante della finalità dello Statuto.

Diritti

1) Diritto di formazione.

Lo studente/La studentessa ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2) Diritto di riservatezza.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3) Diritto di informazione.

Lo studente/la studentessa ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4) Diritto di partecipazione e valutazione

Lo studente/La studentessa ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5) Diritto di consultazione

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i loro genitori.

6) Diritto di apprendimento e scelta

Gli studenti/Le studentesse hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti e delle studentesse.

7) Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa

Gli studenti/Le studentesse stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

8) Diritto di assicurazione e garanzia

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, nel rispetto di tutti i bisogni presenti;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, con particolare riguardo alla cura del disagio riconducibile ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9) Diritto di assemblea

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10) Diritto di attività associative

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

11) la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, che in nessun modo può essere sanzionata né direttamente né indirettamente.

Doveri

1) Doveri di frequenza e impegno

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2) Doveri di rispetto altrui

Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3) Doveri di comportamento

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti e le studentesse sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4) Doveri di rispetto delle disposizioni

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5) Doveri di rispetto delle strutture ed attrezzature

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6) Doveri di rispetto dell'ambiente

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI

ART. 1 - Premesse

Nel classificare le mancanze disciplinari e le relative sanzioni si è seguito un criterio di gradualità e proporzionalità.

La sanzione disciplinare ha innanzitutto una funzione educativa e mira al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno (Cfr. Art. 4, comma 5, DPR n. 249).

Le infrazioni disciplinari relative al comportamento non influiscono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento con conseguenze per l'ammissione e la non ammissione alla classe successiva per valutazioni finali inferiori o uguali a 6, come da PTOF di Istituto, secondo il dettato del DPR 235/2025. (Cfr. Art. 4, Comma 3, DPR 249/2007 come modificato dal DPR 134/2025).

Le sanzioni disciplinari connesse a infrazioni gravi e che comportano l'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa con responsabilità diretta da parte dello studente/della studentessa. (Cfr. Art. 4, comma 9 ter, DPR 249/2007 come modificato dal DPR 134/2025)

Le regole di comportamento devono essere rispettate anche in sede di sessioni di esame. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (Cfr. Art. 4, comma 11, DPR 249/2007 come modificato dal DPR 134/2025)

ART. 2 - Aggravanti/attenuanti

Nell'individuazione di una mancanza disciplinare si tiene conto anche di eventuali attenuanti o aggravanti.

- Si considerano attenuanti:
 - l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza in cui si è incorsi;
 - la involontarietà;
 - l'aver reagito a una provocazione.

L'attenuante può comportare l'irrogazione di una sanzione di minore entità.

- Si considerano aggravanti:
 - la reiterazione di un comportamento scorretto;
 - il livello di pericolosità del contesto in cui si manifesta il comportamento scorretto;
 - il coinvolgimento di più persone nello stesso comportamento scorretto.

L'aggravante può comportare l'irrogazione della sanzione prevista per la categoria superiore.

ART. 3 - Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente

- richiamo verbale
- richiamo scritto (nota generica)
- nota disciplinare scritta
- ammonizione scritta (censura)
- allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a due giorni
- allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni
- allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico
- esclusione dello/a studente/studentessa dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Maturità

ART. 4 – Sanzioni

Tabella A

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari lievi	1. mancata cura e/o uso scorretto del proprio materiale didattico	Richiamo verbale e/o nota generica. Se reiterato: nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	2. svolgimento non regolare e poco curato del lavoro assegnato a casa e a scuola	Richiamo verbale e/o nota generica. Se reiterato: nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	3. disturbo e/o svolgimento di attività non pertinenti durante la lezione/ uso del cellulare durante il tempo scuola o uso per scopi non didattici e non autorizzati (Cfr. regolamento BYOD di Istituto)	Richiamo verbale e/o nota generica. Se reiterato: nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	4. uso di un linguaggio e un comportamento non consoni all'ambiente scolastico	Richiamo verbale e/o nota generica.. Se reiterato: nota Disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	5. mancanza di rispetto verso l'ambiente scolastico: manomissione degli arredi e/o disordine e sporcizia gli arredi dell'aula o di altri spazi della scuola	Richiamo verbale e/o nota generica. Se reiterato: nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	6. permanenza fuori dall'aula oltre il necessario durante le ore di lezione o nel cambio dell'ora	Richiamo verbale e/o nota generica. Se reiterato: nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	7. mancata giustificazione o giustificazione con ritardo (oltre il terzo giorno), di assenze ed entrate/uscite fuori orario.	Richiamo verbale e/o nota generica. Se reiterato: nota disciplinare.	Docente/ Dirigente scolastico

	8. accumulazione di massimo 5 ritardi privi di adeguata motivazione per ogni quadrimestre e/o violazione dei termini stabiliti dall'autorizzazione all'ingresso anticipato o all'uscita anticipata.	Nota disciplinare con obbligo di venire accompagnati da un responsabile genitoriale al rientro successivo, per studenti/studentesse minorenni; con convocazione del responsabile genitoriale, per studenti/studentesse maggiorenni.	Coordinatore di classe/ Dirigente scolastico
	9. comportamento offensivo o denigratorio isolato e/o casuale verso persone.	Nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	10. mancata osservanza delle disposizioni date dal personale della scuola.	Nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico
	11. cessione a terzi delle proprie credenziali di accesso al registro elettronico	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico
	12. violazione dei regolamenti dei laboratori e/o degli spazi attrezzati, se non riferiti ad eventi descritti nelle seguenti Tabella B (mancanze gravi) e Tabella C (mancanze gravissime)	Nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico

Tabella B

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravi	1. uso di linguaggio scurrile (turpiloquio, bestemmie) e/o offensivo nei confronti dei/delle compagni/compagne e del personale della scuola	Nota disciplinare	Docente/ Dirigente scolastico

	2. copiatura durante una verifica, anche attraverso l'uso di dispositivi elettronici	Nota disciplinare con eventuale annullamento della prova, senza possibilità di recupero, a discrezione del/della docente. Se reiterato: convocazione dei responsabili genitoriali e ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, con attribuzione del voto di comportamento che non può superare sette/decimi.	Docente/ Coord. di classe/ Dirigente scolastico
	3. uso del cellulare durante il tempo scuola o uso per scopi non didattici e non autorizzati di altre apparecchiature elettroniche/Ipad nelle smart class digitali durante lo svolgimento delle lezioni, con rifiuto di riporre il dispositivo o ad adeguarne l'utilizzo al contesto didattico, su richiesta del/della docente (cfr 3. Tabella A e Regolamento BYOD di Istituto)	Nota disciplinare. Se reiterato e recidivo: convocazione dei responsabili genitoriali e ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, con attribuzione del voto di comportamento che non può superare sette/decimi.	Docente/ Coord. di classe/ Dirigente scolastico
	4. uso del cellulare e uso di Ipad nelle smart class digitali durante la pausa e/o al cambio dell'ora per riprese o foto non autorizzate.	Nota disciplinare, convocazione dei responsabili genitoriali e ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico. In base alla gravità, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni deliberato dal C.d.C., con attività di approfondimento e di riflessione, da svolgersi a scuola, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Per infrazioni molto gravi classificabili come reato di cyberbulismo, l'infrazione ricade nella Tabella C.	Docente/ Coord. di classe/ Dirigente scolastico

5. mancato rispetto del divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	Ammonizione scritta e sanzione amministrativa.	Dirigente Scolastico
6. comportamento scorretto durante le assemblee di istituto e/o in occasione di manifestazioni all'interno dell'Istituto (convegni, conferenze etc.)	Nota disciplinare e ammonizione scritta	Docente/Dirigente Scolastico
7. falsificazione di firme e/o valutazioni	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 gg, stabiliti dal C.d.C, con attività di riflessione deliberata dal C.d.C., svolta presso l'Istituzione scolastica.	Consiglio di classe
8. allontanamento dalla scuola non autorizzato	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 gg, stabiliti dal C.d.C., con attività di riflessione deliberata dal C.d.C., svolta presso l'Istituzione scolastica.	Consiglio di classe
9. assenza dalle lezioni all'insaputa dei genitori	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 gg, stabiliti dal C.d.C., con attività di riflessione deliberata dal C.d.C., svolta presso l'Istituzione scolastica.	Consiglio di classe
10. comportamento scorretto e irrispettoso/denigratorio nei confronti del personale della scuola	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg, stabiliti dal C.d.C, con attività di cittadinanza attiva e solidale stabilita dal C.d.C.	Consiglio di classe
11. danneggiamento volontario di attrezzature, strutture, arredi e ambienti	Nota disciplinare ed eventuale allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 gg, stabiliti dal C.d.C. con attività di cittadinanza attiva e solidale stabilita dal C.d.C.	Consiglio di classe
12. violazione delle norme di sicurezza	Allontanamento dalle lezioni da 3 a fino a 15 gg, stabiliti dal C.d.C con attività di cittadinanza attiva e solidale stabilita dal C.d.C	Consiglio di classe

	13. furto	In caso di atto singolo e isolato: allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 gg, stabiliti dal C.d.C., con attività di cittadinanza attiva e solidale stabilita dal C.d.C.	Consiglio di classe
	14. uso improprio e diffusione di dati personali o immagini altrui, acquisiti anche tramite cellulari o altri dispositivi elettronici secondo quanto riportato dal Regolamento relativo al contrasto del bullismo e cyberbullismo.	In caso di atto singolo e isolato: allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 gg, con attività di cittadinanza attiva e solidale stabilita dal C.d.C. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sette/decimi. Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono, inoltre, soggetti a procedura di segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al DS secondo apposito modulo per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti ed attivazione di opportuni interventi e/o opportune procedure.	Consiglio di classe
	15. comportamento aggressivo e minaccioso/verbalmente violento/diffamatorio sia in presenza, sia via web (riconducibile anche a fenomeni di bullismo e cyberbullismo).	In caso di atto singolo e isolato: allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg, stabiliti dal C.d.C. con attività di cittadinanza attiva e solidale stabilita dal C.d.C. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sette/decimi.	Consiglio di classe

		Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono, inoltre, soggetti a procedura di segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al DS secondo apposito modulo per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti ed attivazione di opportuni interventi e/o opportune procedure.	
	16. comportamento non adeguato durante viaggi e/o visite di istruzione e durante le uscite didattiche	Nota disciplinare; per i casi più gravi allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 gg., con attività di cittadinanza attiva e solidale stabilita dal C.d.C. Eventuale rimpatrio o rientro.	Consiglio di classe

Tabella C

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravissime	1. atti gravi di bullismo e cyberbullismo come comportamento aggressivo e minaccioso/verbalmente violento/diffamatorio sia in presenza, sia via web.	Allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg.; la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza	Consiglio di Istituto

		non può essere superiore a sei/decimi	
	2. uso del cellulare e uso scorretto di Ipad nelle smart class digitali, anche durante la pausa e/o al cambio dell'ora, per riprese video, foto non autorizzate, etc. Tale comportamento assume carattere di gravità se reiterato e intenzionale, se classificabile come reato di furto d'identità e cyberbullismo, se comporta danni significativi a terze persone o al decoro dell'Istituzione scolastica	Allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg., la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sei/decimi.	Consiglio di Istituto
	3. comportamenti violenti e lesivi della incolumità altrui: come pestaggi, estorsioni; atti di cyberbullismo come sexting e cyberstalking	Allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg.. Inoltre, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sei/decimi.	Consiglio d'Istituto
	4. Furto (comportamento reiterato e abituale)	Allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg., la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al	Consiglio di Istituto

		reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sei/decimi.	
	5. possesso e/o uso di sostanze stupefacenti o alcoliche	Allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg.. Inoltre, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sei/decimi.	Consiglio d'Istituto
	6. spaccio di sostanze stupefacenti o alcoliche	Allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg.. Inoltre, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sei/decimi.	Consiglio d'Istituto
	7. detenzione/uso di armi o altri oggetti che mettano a rischio o attentino all'incolumità fisica delle persone	Allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'Esame di Maturità. Inoltre, la scuola promuove, in coordinamento	Consiglio d'Istituto

		con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica	
--	--	--	--

ART. 5 - Organi competenti a irrogare le sanzioni

- Il singolo docente/il Coordinatore di Classe.
- Il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore)
- Il Consiglio di Classe
- Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è esteso a tutte le sue componenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

I genitori e gli allievi che ne fanno parte ricevono la designazione come incaricato del trattamento dei dati personali.

Nell'eventualità che un membro facente parte dell'organo competente sia direttamente interessato al procedimento in corso, dovrà astenersi dalla partecipazione alle delibere che lo riguardano.

Le deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6 - Aspetti procedurali

L'azione disciplinare esercitata dalla scuola verso studenti/studentesse costituisce provvedimento amministrativo; pertanto, ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Le fasi del procedimento amministrativo sono:

- a) avvio del procedimento (formalizzazione dell'istruttoria)
- b) partecipazione e contraddittorio (esercizio del diritto di difesa che la scuola è obbligata a garantire)
- c) obbligo di motivazione del provvedimento

a) Avvio del procedimento (Dirigente Scolastico o docente/i delegati)

Il procedimento disciplinare è avviato dall'Istituzione scolastica attraverso la contestazione scritta degli addebiti, all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente o di una studentessa.

Nei casi di violazioni di minore gravità, l'avvio del procedimento disciplinare può avvenire anche in forma orale, da parte di un organo diverso dal Dirigente Scolastico (es. docente della classe, coordinatore del consiglio di classe).

Per tutte le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola (sospensione) o sanzioni alternative, l'avvio del procedimento disciplinare deve avvenire in forma scritta.

Il testo della contestazione contiene una descrizione analitica e circostanziata del comportamento dello studente che ha violato le regole di convivenza nella comunità scolastica di cui allo Statuto, così come codificati nel presente Regolamento di disciplina interno.

La contestazione indica la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dello/a studente/studentessa fino al raggiungimento della maggiore età.

Per gli/le studenti/studentesse maggiorenni, copia della contestazione è comunque trasmessa alla famiglia per conoscenza. Il testo della contestazione degli addebiti contiene l'invito allo/a studente/studentessa e alla sua famiglia a esporre le proprie ragioni a difesa, indicando le modalità di esercizio di tale diritto. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano, con sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda atti o episodi di cyberbullismo, la segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico viene inoltrata secondo apposito modulo per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti al fine dell'attivazione degli opportuni interventi o delle opportune procedure. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente le famiglie o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Si procede comunque alle sanzioni già previste.

Per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 15 giorni il Dirigente Scolastico, contestualmente, convoca in seduta straordinaria il Consiglio di classe.

Per le sanzioni che possano prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e/o fino al termine delle lezioni, il Dirigente prende gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto, con procedura d'urgenza.

b) Partecipazione e contraddittorio, istruttoria (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato)

L'audizione dello studente e della studentessa minorenni può essere effettuata dal Dirigente (o da un collaboratore suo delegato) e dal coordinatore di classe in sede separata, oppure immediatamente prima del consiglio di classe, convocato con tutte le sue componenti, che deciderà sulla sanzione per le mancanze più gravi.

L'audizione viene formalizzata in forma scritta anche con annotazione a verbale del Consiglio di classe delle dichiarazioni delle parti.

Per le sanzioni lievi, l'audizione è verbale e viene condotta dal singolo docente/coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico, con eventuale annotazione sul registro.

Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto, l'audizione avviene alla presenza dei membri che compongono l'organo collegiale, con annotazione a verbale delle dichiarazioni delle parti.

c) Obbligo di motivazione

L'irrogazione della sanzione prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento.

La deliberazione riguardante il provvedimento disciplinare deve essere preceduto da una puntuale fase "istruttoria", da parte dell'organo preposto (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto).

La comunicazione della sanzione (tranne per le mancanze lievi, per le quali è prevista annotazione sul registro di classe visibile alla famiglia) avviene per opera del Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento è inserito nel fascicolo

personale dell'alunno (DM 16.11.1992 art. 3). Nel provvedimento finale è indicata alla famiglia la possibilità di ricorrere all'Organo di garanzia.

ART. 7 - Attività da svolgere a scuola in fase di allontanamento temporaneo dalle lezioni

La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento temporaneo dalle lezioni prevede anche attività, non più alternative, ma cumulative, di approfondimento sulle conseguenze del comportamento (allontanamento fino a due giorni) o di cittadinanza attiva e solidale in favore della comunità scolastica (superiore a due giorni), deliberate e opportunamente motivate dal C.d.C.

ART. 8 – Impugnazioni

L'atto di impugnazione viene presentato contro eventuali vizi di forma o vizi procedurali del provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, all'organo di garanzia.

L'impugnazione è un atto scritto dallo/a studente/essa o genitore, documentato e/o sostenuto da testimoni; esso deve indicare i motivi dell'impugnazione, evidenziando i vizi del provvedimento, o i fatti, anche nuovi, che non siano stati adeguatamente considerati e che si ritiene possano comportare la revisione o anche l'annullamento della sanzione. L'atto di impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione. L'organo di garanzia può accogliere o no l'impugnazione, motivando per iscritto la sua decisione.

Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, l'organo di garanzia può disporre la riconvocazione dell'organo che ha irrogato la sanzione.

ART. 9 - Organi di garanzia

L'organo di garanzia è l'organo a cui ci si può rivolgere al fine di impugnare un provvedimento disciplinare.

Sono previsti due Organi di Garanzia: uno interno alla scuola e un Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia interno è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto da non meno di 4 membri: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.

L'Organo di Garanzia è designato alla prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto. Vengono designati anche i membri supplenti.

Il docente e il genitore rimangono in carica per la durata del Consiglio d'Istituto, lo studente rimane in carica un anno.

L'Organo di Garanzia deve ricevere l'atto di impugnazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia entro cinque giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

L'Organo di Garanzia si riunisce alla presenza di tutti i suoi membri e, in caso di assenza o impedimento ad essere presente di un membro, interviene un membro supplente. All'inizio della riunione viene individuato il segretario che redigerà il verbale seduta stante. L'Organo di Garanzia, previo esame della documentazione relativa all'impugnazione presentata, delibera all'unanimità o a maggioranza se accogliere o meno l'atto di impugnazione. Nel caso di accoglimento, stabilisce la

riconvocazione dell'organo che ha comminato la sanzione, alla presenza di uno o più membri dell'Organo di Garanzia indicati dall'Organo di Garanzia stesso.

L'Organo di Garanzia comunque si esprime, di norma, salvo impedimenti documentati, in merito all'impugnazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'atto stesso.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se adottate in presenza di tutti i membri (effettivi o supplenti) o almeno della maggioranza di essi (TRE). I membri dell'Organo di Garanzia devono comunque esprimere il loro voto durante le deliberazioni.

L'Organo di garanzia regionale è di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 novembre 2025.